

**MODIFICA DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LA REALIZZAZIONE DEL
NUOVO LICEO A.M. ENRIQUES AGNOLETTI NEL
COMUNE DI SESTO FIORENTINO**

(Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, degli artt. 34 bis e ss. della l.r. 40/2009 e della l.r. 35/2011)

tra

REGIONE TOSCANA

con sede in palazzo Strozzi Sacratì Piazza Duomo n. 10, Firenze
rappresentata dal Presidente dott. Enrico Rossi

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

con sede in via Cavour n. 1 a Firenze
rappresentata dal Sindaco metropolitano dott. Dario Nardella

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

con sede in piazza Vittorio Veneto, 1, 50019 Sesto Fiorentino
rappresentato dal Sindaco dott. Lorenzo Falchi

COMUNE DI CAMPI BISENZIO

con sede in Piazza Dante 36, 50013 Campi Bisenzio
rappresentato dal Sindaco sig. Emiliano Fossi

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

con sede in piazza S. Marco 4, Firenze
rappresentata dal Rettore prof. Luigi Dei

ELI LILLY ITALIA Spa

con sede in via Gramsci, 731 a Sesto Fiorentino (Fi)
in persona del rappresentante legale
dott. Ilya Yuffa

I sottoscritti, in rappresentanza della **Regione Toscana**, della **Città metropolitana di Firenze**, del **Comune di Sesto Fiorentino**, del **Comune di Campi Bisenzio**, dell'**Università di Firenze** e della **Eli Lilly Italia spa**,

PREMESSO:

A) con decreto del Presidente della Giunta Regione Toscana 18 ottobre 2017 n. 56, è stato approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267, dell'articolo 4 della l.r. 35/2011 e dell'articolo 34 sexies comma 1 della l.r. 40/2009 l' "Accordo di programma per la realizzazione del nuovo liceo A.M. Enriques Agnoletti e per l'attivazione di sinergie nel campo della ricerca e sviluppo tecnologico con il polo dell'università degli studi di Firenze presso il comune di Sesto Fiorentino" tra Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze, Comune di Sesto Fiorentino, Comune di Campi Bisenzio, Università di Firenze e Eli Lilly Italia Spa" (d'ora in avanti DPGR 56/2017);

B) il DPGR 56/2017 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 25-10-2017 e, sinteticamente, stabilisce e prevede azioni coordinate fra le parti per:

- 1) la costruzione di una nuova sede per il liceo A.M Enriques Agnoletti nel Comune di Sesto Fiorentino e precisamente all'interno del Polo scientifico e Tecnologico dell'Università di Firenze;
- 2) l'acquisto da parte della Eli Lilly dell'area dove è attualmente insediato il Liceo Agnoletti con finalità di estensione del proprio stabilimento nel terreno dove ora è il Liceo, adiacente agli impianti già in funzione;

- 3) la permuta tra Città Metropolitana e Università di Firenze del terreno in cui è destinato ad essere costruito il nuovo Liceo (di proprietà dell'Università) con la costruzione di nuove aule universitarie da parte della Città Metropolitana (su terreno di proprietà dell'Università);
- 4) l'impegno della Città metropolitana di Firenze alla progettazione e gara sia del nuovo Liceo che delle nuove aule universitarie;
- 5) il contributo della Regione Toscana di euro dieci milioni per la costruzione del nuovo Liceo, l'impegno a carico dell'Università di Firenze di euro seicentomilacento per la costruzione delle nuove aule, l'onere a carico della Città metropolitana per euro settemilioni ricavati dalla vendita alla Eli Lilly Italia spa dell'area di insediamento attuale del Liceo Agnoletti;
- 6) le varianti urbanistiche necessarie alle costruzioni di cui sopra;

C) il medesimo DPGR 56/2017 prevede:

- c1) che il Collegio di vigilanza, regolato dall'art. 34 octies della l.r. 40/2009, si riunisca almeno una volta ogni sei mesi (art. 6);
- c2) "Eventuali variazioni non sostanziali che si dovessero rendere necessarie in fase di progettazione o di realizzazione delle opere, relative ad ulteriori o diversi lavori, tali comunque da non comportare il superamento né una variata ripartizione tra gli Enti dell'importo complessivo del finanziamento stabilito nel presente atto, saranno approvate secondo le procedure ordinarie, a seguito del parere favorevole espresso dal Collegio di Vigilanza, senza che ciò determini variazioni al presente Accordo di Programma" (art. 7 ,comma 3);
- c3) tra gli allegati un cronoprogramma di realizzazione nuovo Liceo e aule universitarie (art. 3, comma 2, lettere a) e f);

D) in sede di Collegio di vigilanza, le cui sedute si sono regolarmente tenute ogni semestre, è emerso:

- d1) nella seduta del 24-5-2019 l'approvazione all'unanimità di un nuovo cronoprogramma inviato dalla Città metropolitana il 24-5-2019 ed allegato al verbale della seduta;
- d2) nella seduta del 9-12-2019 il rappresentante della Città metropolitana ha fatto verbalizzare che "la Città metropolitana ha stanziato 360mila euro in più per le aule perché durante l'elaborazione del progetto definitivo si è deciso di dare maggiore qualità alle aule; la Città metropolitana sottoscriverà una convenzione attuativa con l'Università, già approvata dal Consiglio metropolitano";

PRESO ATTO che la convenzione attuativa di cui al citato punto d2), approvata dal Consiglio metropolitano con delibera n.84 del 4-12-2019 e sottoscritta in data 16-12-2019 tra la Città Metropolitana e l'Università, prevede l'impegno dell'Università a trasferire alla Città Metropolitana l'importo di 360mila euro da questa anticipato con il proprio stanziamento di bilancio;

RILEVATO che ai sensi dell'art.7 comma 3 del DPGR 56/2017 la modifica di cui al citato punto d1) non comporta obbligo di modifica dell'Accordo mentre obbliga ad una modifica formale la nuova ripartizione degli oneri come verbalizzata nella seduta del Collegio di Vigilanza del 9-12-2019 di cui al punto d2);

PRESO ATTO che il Collegio di Vigilanza nella seduta del 4 maggio 2020 ha approvato all'unanimità il presente Accordo di modifica del DPGR 56/2017, come da verbale agli atti del competente settore della Giunta regionale;

VISTI:

- 1) l'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- 2) la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) ed in particolare il capo II bis sulla disciplina degli accordi di programma del titolo II;
- 3) la legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private),

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1
(Premesse ed oggetto)

1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo di Programma e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.
2. Il presente accordo prende atto dell'approvazione avvenuta in Collegio di Vigilanza del 4 maggio 2020 e regolarmente verbalizzata della modifica dell'Accordo di programma approvato con DPGR 56/2017 nei termini che seguono.

Art. 2
Modifica dell'art. 4 del dpgr 56/2017

1. Gli oneri a carico dell'Università come indicati nella tabella del comma 1 dell'articolo 4 del DPGR 56/2017 sulle "Fonti di finanziamento e modalità di trasferimento delle risorse regionali" sono incrementati di € 360.000 (euro trecentosessantamila) e sono destinati esclusivamente ad una maggiore qualità alle aule universitarie previste dall'Accordo.
2. Le modalità di impegno e il dettaglio di impiego delle risorse dovute all'incremento cui al comma 1 sono regolati da apposito accordo tra Città metropolitana e Università di Firenze.

Art. 3
Conferma del dpgr 56/2017

1. Salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2, si conferma il DPGR 56/2017, il cui cronoprogramma può essere modificato dal Collegio di Vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 7 di tale accordo.
2. Le parti prendono altresì atto della modifica del cronoprogramma allegato al DPGR 56/2017 inviato dalla Città metropolitana ed approvato all'unanimità nella seduta del Collegio di Vigilanza del 24-5-2019 (punto d1 delle premesse).

Art. 4
Validità dell'Accordo

1. Il presente Accordo di Programma è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 34 sexies della l.r. 40/2009.
2. L'Accordo comincia a produrre i suoi effetti dal giorno della pubblicazione (art. 34 septies l.r. 40/2009) e resta in vigore fino alla completa attuazione degli interventi previsti dal DPGR 56/2017.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO